



RinG
Progetto "Una rete per le Donne"
prosecuzione

3.1 Sostegno al reddito
Nuovi nati e famiglie numerose

Bonus bebè 2015-2017

Per chi	<p>✓ A famiglie con figli/e nati/e o adottati/e tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con ISEE fino a 25.000 €</p>
Durata e modalità di fruizione	<p>✓ Contributo mensile per tre anni, dal giorno della nascita sino al compimento del terzo anno di età (o fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia per i/le bambini/e adottati/e).</p> <p>✓ Il beneficio decade</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora la famiglia superi il tetto di 25.000 € di ISEE • in caso di decesso del/la figlio/a, revoca dell'adozione, decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento del/la figlio/a a terzi, affidamento esclusivo del/la figlio/a al genitore che non ha presentato la domanda. <p>✓ In tutti questi casi, l'erogazione dell'importo verrà interrotta dall'INPS a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate (e percepite).</p>
Quanto spetta	<p>✓ L'entità del bonus è di 960 € annui per ciascun/a figlio/a erogate in contributi mensili di 80€</p> <p>✓ In caso di ISEE inferiore a 7.000 € l'importo è raddoppiato</p> <p>✓ Il bonus bebè non partecipa alla determinazione del reddito complessivo soggetto ad imposta.</p>
Presentazione della domanda	<p>✓ La domanda deve essere presentata da un genitore convivente con il/la figlio/a, per via telematica, all'INPS entro 90 giorni dalla nascita o ingresso in famiglia del minore.</p> <p>✓ Qualora, a seguito del monitoraggio mensile (eseguito dall'INPS) degli oneri derivanti dall'erogazione del beneficio, dovesse emergere (per tre mensilità consecutive) un superamento delle previsioni di spesa, l'INPS sospende l'acquisizione delle nuove domande attendendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ridetermini, con apposito decreto, l'importo annuo del bonus e dei relativi valori ISEE per averne diritto.</p>
Informazioni più dettagliate	<p>✓ DPCM 27-02-2015 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/10/15A02749/sg</p> <p>✓ Pagina INPS dedicata https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=2853</p>

Assegno del Comune al nucleo con almeno tre figli minori

<p>Per chi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Famiglie composte da almeno un genitore e almeno tre figli/e minori (compresi i/le figli/e minori del coniuge e i/le minori ricevuti/e in affidamento preadottivo) con un reddito sotto i limiti annualmente previsti dalla legge (per l'anno 2014 l'ISE è pari a 25.384,91 € per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli/e minori). ✓ I/le minori non devono essere in affidamento presso terzi e devono far parte della stessa famiglia anagrafica (persone presenti nel certificato di famiglia). ✓ Hanno diritto i cittadini stranieri rifugiati politici o titolari dello status di protezione sussidiaria. ✓ Non hanno diritto i cittadini extracomunitari anche se in possesso di carta/permesso di soggiorno. .
<p>Cosa spetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Un assegno mensile per tredici mensilità annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2014 l'importo è pari in misura intera a 141,02 € mensili). In rapporto al valore dell'ISE l'assegno può essere corrisposto in misura ridotta.
<p>Durata e modalità di fruizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall'INPS con due rate semestrali posticipate (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) ciascuna con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune. ✓ Il diritto decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto. ✓ Il diritto all'assegno cessa: dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo. ✓ L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall'INPS.
<p>Presentazione della domanda</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno (ad esempio l'assegno per il 2014 va richiesto entro il 31 gennaio 2015). ✓ La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.) in corso di validità. ✓ I requisiti devono essere posseduti dal/la richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. ✓ Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all'Inps dandone contestuale comunicazione al/la cittadino/a richiedente.

	<p>✓ Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.</p>
<p>Informazioni più dettagliate</p>	<p>✓ Pagina dedicata INPS http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3b0%3b10063%3b6449%3b6482%3b6481%3b6483%3b&lastMenu=6483&iMenu=1&iNodo=6483&p4=2</p>